

CONTRIBUTO SCRITTO

Senato della Repubblica

Commissioni riunite 6^a (Finanze e Tesoro) e 10^a (Industria, Commercio e Turismo)

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (A.S.2564)

Illustri Presidenti, onorevoli senatori,

con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell'energia, **Bluenergy Group**, parte del Gruppo CGI S.r.l., è una società di multiservizi energetici che offre la fornitura di gas e luce per la casa, il condominio e l'impresa con un fatturato previsto a giugno 2022 di circa 850 milioni di euro e 300 addetti. Il Gruppo CGI S.r.l. nel 2020 è stato inserito tra le **200 aziende italiane top performer nella fascia di fatturato tra i 120-500 milioni di euro**. La missione di Bluenergy Group è la ricerca della qualità, dell'innovazione e dell'attenzione al cliente e al territorio, dimostrata anche attraverso la presenza di 55 sportelli a servizio del cliente. Uno dei punti cardine della società è la sostenibilità e, in virtù di ciò, oltre ad avere **circa il 39% dell'energia elettrica venduta prodotta da fonti rinnovabili certificate**, è stato sviluppato, tramite ESCo di proprietà, il comparto dell'efficientamento energetico che occupa 152 addetti ed è dedicato alla riqualificazione energetica di impianti termici principalmente nell'ambito del condominio residenziale centralizzato. Il 2021 è stato il primo anno in cui il Gruppo ha elaborato il Bilancio di Sostenibilità che è stato valutato e certificato da un ente esterno (Cerved) e che ha attribuito al Gruppo Bluenergy l'ESGe Rating Score "BBB", che denota performance sostenibili e sprona il Gruppo a perseguire, anche per il tramite delle attività che svolge, un miglioramento continuo a vantaggio della creazione di un valore condiviso con la comunità.

OSSERVAZIONI

Il decreto-legge in oggetto ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi internazionale in atto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive e contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano. In tale ambito il dispositivo legislativo si aggiunge alle misure già recentemente introdotte con precedenti provvedimenti, finalizzati a gestire l'impatto economico e sociale delle dinamiche di prezzo registrate sui mercati energetici, ulteriormente amplificate e aggravate dal conflitto in atto.

In primis, si pone l'attenzione sull'**art.8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)**, in cui è sancito che *"le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro"*. La suddetta formulazione potrebbe portare i fornitori di energia/gas ad una esposizione finanziaria potenzialmente molto critica, ed, inoltre, pone alcuni dubbi interpretativi, tra cui:

1. l'unica forma di garanzia prevista sarebbe quella che SACE S.p.A. rilascerebbe alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, *"al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori"*. Invece, sarebbe utile prevedere che la garanzia rilasciata da SACE S.p.A. copra anche **il rischio credito del fornitore per il mancato incasso per inadempimento del cliente finale** (ad esempio: per fallimento oppure per procedura concorsuale per insolvenza del cliente finale intervenuta nel corso della rateizzazione).
2. Dall'analisi letterale non vi è evidenza dell'obbligo, da parte del fornitore, di concedere la rateizzazione. Ciò è corroborato da quanto riportato nella Relazione Illustrativa al decreto-legge, pag. 4: *"Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi"*. Quantunque, nel caso di eventuale riformulazione del testo normativo con esplicitazione dell'obbligo (di concedere la rateizzazione), andrebbero esclusi i clienti con morosità pregresse e/o non in regola con i pagamenti. Diversamente, qualora i venditori fossero tenuti ad accettare incondizionatamente tutte le richieste di rateizzazione, essi vedrebbero ulteriormente indebolite le già minime possibilità di riconoscersi saldati gli importi dovuti.
3. Vista l'assenza di alcuna specifica indicazione nel merito, si presuppone che, nei piani di rateizzazione, possa essere inclusa l'applicazione degli interessi e delle spese eventualmente previste dal contratto stipulato con il cliente finale.
4. Relativamente alla fissazione del periodo temporale, **il riferimento ai "consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022" dovrebbe essere inteso alla competenza dei suddetti consumi** (escludendo quindi altre possibili interpretazioni quali: fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2022, oppure fatture con scadenza di pagamento nei mesi di maggio e giugno 2022); andrebbe inoltre stabilito se ciò vale solo per la prima emissione delle fatture, oppure se anche per tutti i possibili futuri conguagli che potrebbero essere successivamente fatturati.
5. Relativamente alla definizione di *"imprese, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale"*, **è necessario che venga chiarito se con questa accezione debbano intendersi tutti i clienti diversi dai clienti domestici**. Per maggiore chiarezza sarebbe auspicabile un riferimento

agli ambiti di applicazione stabiliti nella vigente regolazione ARERA (TIV – Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, art. 2.3; TIVG – Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, art. 2.3).

Inoltre, si ritiene opportuno porre l'attenzione sull'**art.37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)**, con il quale è stato introdotto un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario", con effetto immediato e quindi decorrenza già dal 22 marzo 2022, "a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi". Dal punto di vista fiscale ciò è da considerare quale prelievo una tantum su parte dei profitti in eccesso, analogamente a quello della pregressa c.d. "Robin Hood Tax" ex art.81 del DL 112/2008; anche per la norma di cui trattasi, come per allora, sono previsti meccanismi di controllo per evitare che l'onere del prelievo venga trasferito sul consumatore (comma 8 dell'art. 37).

A tal proposito, la principale criticità riscontrata riguarda la base di partenza per l'individuazione ed il relativo calcolo di debenza (o meno) del contributo, che è individuata in una fattispecie particolarmente ampia, quale la liquidazione periodica IVA. **La totale genericità della base imponibile di riferimento per il calcolo del contributo non è adatta ad intercettare le reali situazioni che potrebbero aver generato extra-profitti, né permette di escludere gli operatori che non hanno tratto alcun vantaggio dall'attuale congiuntura o che, peggio ancora, stanno vivendo difficili situazioni economiche e finanziarie.** Infatti, potrebbero essere ricomprese nell'insieme del calcolo anche transazioni del tutto estranee al sovraprofitto, affatto afferenti a tale – presunta - maggiore ricchezza ottenuta per effetto del rincaro delle materie prime; ad esempio: operazioni straordinarie, attività di investimento e disinvestimento di assets societari, processi contabili e fiscali di ammortamento, differenziali realizzati su contratti derivati, conguagli massivi. Oltre a ciò, appare controverso, nonché incompleto, il termine di raffronto per la determinazione dell'incremento (comma 2: "incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1/10/21 al 31/3/22, rispetto al saldo del periodo dal 1/10/20 al 31/3/21"): **il periodo preso a riferimento come base di partenza risulta fortemente influenzato dalle restrizioni e limitazioni connesse alla pandemia da Covid19;** inoltre mancherebbe il primo termine di confronto nel caso di soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al Marzo 2021.

In aggiunta alle sopra riportate osservazioni sugli artt. 8 e 37 del Decreto in oggetto, si desidera porre l'attenzione sull'eccezionalità dell'attuale situazione dei mercati energetici, che sta generando pesantissime ricadute su tutta la filiera, in cui gli operatori stanno affrontando la difficoltà di dover gestire l'estrema volatilità dei prezzi e le ricadute sulla liquidità dei loro clienti finali (famiglie e imprese).

Il permanere di uno scenario così severo comporta conseguenze importanti per gli operatori, infatti:

- al crescere del valore delle commodity aumentano proporzionalmente i valori delle garanzie da versare al GME o ai fornitori (fino a 5 volte in più rispetto a quanto necessario solo pochi mesi fa);
- la crisi economica sta comportando crescenti difficoltà di pagamento da parte dei consumatori finali (clienti domestici, PMI, industriali), di conseguenza gli operatori incontrano analoghe difficoltà nei pagamenti nei propri rami di filiera “a monte” (Terna, Snam, società di distribuzione, GME);
- vi è una sempre maggiore difficoltà a reperire linee di credito/garanzia sul mercato.

PROPOSTE

In tale contesto, **gli operatori energetici non possono far fronte da soli alle esigenze di cassa e a quelle fideiussorie richieste dal mercato senza un concreto sostegno da parte degli istituti bancari**. Appare quindi indispensabile che i già attuati interventi in favore dei consumatori (ad esempio la recente rateizzazione delle bollette, introdotta con la Legge di Bilancio 2022) siano accompagnati da misure integrative che garantiscano la piena sostenibilità per i fornitori delle misure introdotte. In particolare, appare opportuna la revisione critica delle modalità di calcolo delle garanzie che i venditori sono chiamati a rilasciare ai vari soggetti della filiera (energia/gas), che sia mirata a ridurre l'elevatissima onerosità per gli operatori, garantendo comunque la copertura delle obbligazioni sottoscritte.

Ad esempio, potrebbe essere previsto, al superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia/gas identificate da ARERA, **l'intervento automatico di SACE S.p.A.** – subordinato alla verifica di un comportamento diligente da parte degli operatori – come garante sussidiario per gli istituti bancari (con particolare riferimento agli operatori con il rating “Investment grade”), cosicché questi ultimi possano aprire le linee di credito e di firma necessarie agli operatori per approvvigionarsi e conseguentemente poter fornire i propri clienti.